



# **Relazione annuale per l'anno 2022**

## **dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di San Marino sulla propria attività e sullo stato di attuazione della legge n.171/2018 (ex art. 64 L. 21 dicembre 2018, n. 171)**

### **1. Attività dell'Autorità Garante**

Nel corso del 2022 l'Autorità Garante ha continuato ad assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali demandategli garantendo - a dispetto di una non ottimale situazione organizzativa - esemplare efficienza e portando a compimento le attività di competenza.

In linea con l'esercizio precedente l'Autorità ha di prassi dato luogo ad iniziative di routine (diritto alla cancellazione c.d. "diritto all'oblio", violazione dei dati personali c.d. "data breach", pareri resi alla PA ed agli Organi Istituzionali dello Stato, controllo sugli impianti di videosorveglianza attivi sul territorio Sammarinese) che scandiscono le attività di carattere routinario.

Un impegno non trascurabile è stato profuso sul fronte dell'age verification e delle piattaforme di Social Network, procedendo alla attenta analisi dei rischi incombenti sui diritti fondamentali dei cittadini ed in particolare in ordine alla riservatezza dei dati personali. Speciale considerazione è stata riservata alla tematica dei minori che fanno uso di Internet e che si espongono in assenza della necessaria consapevolezza a pericoli che per la loro giovane età non risultano immediatamente percettibili e che possono acquisire dimensione superiore a quella prevedibile

### **2. Il "caso Facebook"**

Come noto, la scrivente Autorità, a seguito di apposita istruttoria, in data 09.04.2021 emanava provvedimento (rubricato al n. 4/2021) nei confronti delle società Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. mediante il quale si ingiungeva:

- i) ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) della Legge 171/2018 di fornire alla stessa Autorità, entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento, ogni informazione relativa alla vicenda in questione, incluse eventuali misure di sicurezza adottate;
- ii) ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lettera e), della Legge 171/2018, in via d'urgenza di comunicare con mezzi idonei a tutti gli interessati coinvolti la violazione dei dati entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.

L'Autorità, disponendo l'efficacia immediata del provvedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione, si riservava ogni altra determinazione, anche in via istruttoria, al proseguo e alla definizione dell'istruttoria avviata. Disponeva che copia del provvedimento fosse inviata al Tribunale di San Marino per l'individuazione di eventuali ipotesi di reato rivenienti dalle attività di sottrazione e utilizzo dei dati. Precisava che al mancato tempestivo riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, della L. 171/2018. Inoltre, ai sensi



dell'art. 69 della Legge 171/2018, indicava la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria, ferma restando la perdurante esecutività del provvedimento.

Con atto depositato in data 19.07.2021 innanzi al Giudice Amministrativo di primo grado, le suddette società presentavano ricorso (RG n. 34/2021) avverso l'emanato provvedimento. Successivamente, a seguito di nuovo provvedimento emesso dalla scrivente Autorità in data 06.07.2021 (rubricato al n. 19/2021) si radicava ulteriore ricorso (RG n. 46/2021) poi riunito al primo.

Mediante sentenza depositata in data 20.06.2022, S.S. Ill.ma il Commissario della Legge (nella sua veste di Giudice Amministrativo di primo grado) rigettava, in quanto inammissibili, i ricorsi presentati dalle società Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. nell'ambito dei giudizi amministrativi di primo grado riuniti n. 34 e 46 dell'anno 2021.

Le succitate ricorrenti - che nel frattempo avevano mutato la loro denominazione rispettivamente in Meta Platforms Ireland Ltd. e Meta Platforms Inc. - proponevano appello alla predetta sentenza con atto in data 21.07.2022. Nel corso dell'anno 2022 si concludeva l'iter istruttorio relativo giudizio di appello. La sentenza, emessa in data 25.01.2023, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dai ricorrenti con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Rispetto alla ricostruzione processuale sopra descritta appare doveroso segnalare che, se è vero la sentenza di primo grado si limitava a ad accertare un vizio formale attinente al mandato alle liti di procura avversa - e dunque senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento adottato - la sentenza di appello, seppur a livello di obiter, si spingeva ad affermare come il ricorso presentato risultasse comunque infondato nel merito riconoscendo di conseguenza la bontà dell'agire della sottoscritta Autorità sia in sede di emanazione del provvedimento (anche avendo riguardo alle argomentazioni ivi riportate) che in relazione al corretto svolgimento del procedimento amministrativo di cui alla Legge 160/2011 (punti 7 e 8 della sentenza).

La positiva definizione dei succitati giudizi amministrativi, oltre a confermare la corretta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ammontare di € 4.000.000,00 nei confronti di Meta Platforms Ireland Ltd. e Meta Platforms Inc., ha provocato un vivo interesse a livello mondiale. Numerose sono state infatti le notizie di stampa che hanno riportato gli esiti della vicenda processuale la quale si annovera a tutti gli effetti come precedente assoluto nella giurisprudenza in materia di privacy e trattamento di dati personali.

### **3. Social Network e tutela dei minori**

Il contesto delle piattaforme Social e dei sistemi di messaggistica istantanea ha innescato approfondimenti operativi in riferimento ai procedimenti avviati nei confronti di alcuni importanti operatori del mondo dei "social", che dovranno essere conclusi nel corso del corrente anno sfruttando le risorse qualificate rese disponibili dalla creazione del Comitato di Esperti a diretto supporto delle attività istruttorie.

La predisposizione di una scheda ispettiva - in cui sono riepilogate le dinamiche di riscontro delle presumibili o dichiarate iniziative di accertamento dell'età anagrafica dell'utente che accede a determinati servizi - consente in maniera inequivocabile di



procedere al riconoscimento dell'idoneità o meno delle iniziative adottate e consente di fornire indicazioni migliorative e di muovere rilievi in ordine all'inefficacia delle soluzioni implementate.

Il percorso intrapreso costituisce un coraggioso "precedente" che potrà essere mutuato da altre Autorità Garanti straniere, come peraltro già accaduto con la violazione dei dati di Facebook il cui procedimento a San Marino ha avuto la funzione di apristrada per omologhe istituzioni all'estero e ha caratterizzato la qualità dell'operato sammarinese.

#### **4. Attività di divulgazione e formazione**

Oltre alla realizzazione del consueto appuntamento del Privacy Day, stante la ripristinata normalità dopo il periodo pandemico, l'Autorità ha riavviato i progetti di intervento didattico e seminariale mettendo in cantiere una serie di iniziative destinate a coinvolgere le Scuole (a partire dall'anno scolastico 2023/2024), gli organismi a tutela dei consumatori, le associazioni di categoria e le Istituzioni pubbliche per accrescere la consapevolezza dell'importanza della protezione della riservatezza dei dati personali.

#### **5. Attività internazionale dell'Autorità**

L'Autorità Garante della Repubblica di San Marino è membro della Globale Privacy Assembly, ovvero la Conferenza Mondiale che raduna gli organismi competenti in materia di protezione dati personali.

Nel corso dell'anno 2022 l'Autorità Garante ha partecipato alla 44th Global Privacy Assembly tenutasi dal 25 al 28 ottobre 2022 a Istanbul con il titolo di "A Matter of Balance: Privacy in the Era of Rapid Technological Advancements".

L'Autorità Garante è anche membro della European Conference of Data Protection Authorities (cd. "Spring Conference"), avendo recentemente ricevuto l'ammissione "as member" nel corso dell'evento annuale tenuto a Budapest nel mese di maggio 2023.

Nel corso del 2022 l'Autorità Garante ha intrapreso le valutazioni preliminari circa la complessa questione della procedura per pervenire, se del caso, ad una decisione di adeguatezza ("adequacy decision"), strumento necessario, per i paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, i quali intendano ottenere -tramite decisione della Commissione europea<sup>1</sup> (cd. "adequacy decision")- il riconoscimento quale "Paese Terzo ad adeguato livello di protezione in materia di data protection", con tutte le conseguenze che da ciò discendono.

Per comprendere l'importanza della questione si consideri che, in base a quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento UE 2016/679, i trasferimenti di dati personali da parte di paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia,

---

<sup>1</sup> In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679).



**AUTORITÀ GARANTE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Liechtenstein, Islanda) verso paesi non appartenenti al SEE sono consentiti a condizione che il Paese Terzo offra un livello di protezione adeguato ai dati personali.

Pertanto, su impulso di ogni stato "terzo", la Commissione europea, valutati gli elementi indicati nell'art. 45, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 e sulla base di un procedimento che prevede il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati, può stabilire che il Paese Terzo garantisce un livello di protezione adeguato e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali provenienti dall'UE (rectius, dal SEE). Una volta ottenuto il "bollino" di adeguatezza, il Paese Terzo è soggetto a monitoraggio da parte della Commissione mediante verifica periodica delle decisioni (almeno ogni quattro anni). Tale attività può concludersi con una modifica della decisione o in altre circostanze con la sospensione o persino con la sua revoca (art. 45, paragrafi 3-5 del Regolamento UE 2016/679).

A titolo esemplificativo sono pervenuti ad una "decisione di adeguatezza" i seguenti paesi: Andorra, Argentina, Australia, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA (Privacy Shield)<sup>2</sup>

A parere della scrivente Autorità -previa ponderata valutazione circa l'eventuale sussistenza della condizione di terzietà in capo alla Repubblica di San Marino in riferimento al contesto normativo *ut supra* menzionato- la decisione di adeguatezza della Commissione Europea andrebbe valutato quale strumento fondamentale per ottenere il riconoscimento del lungo percorso attuato negli anni dalla Repubblica di San Marino, quale paese che assicura un adeguato livello di protezione in materia di dati personali, "essenzialmente equivalente" a quello assicurato all'interno del Unione Europea (Corte di giustizia - Causa 362/14 del 6 Ottobre 2015 cd. Schrems).

Per addivenire a tale decisione la Commissione UE prende in considerazione vari elementi, tra questi, l'ordinamento giuridico nel suo complesso, la presenza i eventuali accordi ratificati (convenzioni, trattati, ecc.) la presenza di un'autorità di controllo indipendente, dotata di struttura adeguata e idonea a garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la legislazione pertinente, anche in materia di pubblica sicurezza, di difesa e sicurezza nazionale, il diritto penale, le norme sulla protezione dei dati.

Si tratta di un percorso lungo, i cui presupposti, obiettivi e benefici vanno valutati di concerto con le competenti Istituzioni della Repubblica di San Marino e il cui esito non appare certamente scontato. Tuttavia occorre considerare che in un futuro nel quale i dati personali sono destinati a diventare beni sempre più preziosi, tutelati e ricercati, la possibilità di garantire -a livello internazionale- che il trasferimento verso la Repubblica di San Marino avviene in presenza di tutele adeguate rappresenta un obiettivo ineludibile per tutti gli operatori sammarinesi.

In ragione di quanto sin qui esposto il programma dell'Autorità per il 2023 prevede di concentrare i propri sforzi affinché venga proseguito il percorso già intrapreso onde

---

<sup>2</sup> La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata il 16 luglio 2020 (c.d. "Sentenza Schrems II") in merito al regime di trasferimento dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti invalidando la decisione di adeguatezza del Privacy Shield, adottata nel 2016 dalla Commissione europea in seguito alla decadenza dell'accordo Safe Harbor.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 883154 – e-mail: [segreteria.ufficio@agdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)



pervenire ad una valutazione, nelle sedi istituzionali competenti, circa l'opportunità di instaurare la procedura per "adequacy decision".

A tal fine l'Autorità Garante intende pertanto promuovere il confronto con le Istituzioni di riferimento onde verificare, da un lato, l'opportunità e la sussistenza nel merito delle condizioni richieste dalle norme e dalla Commissione UE per l'ottenimento di una decisione di adeguatezza, dall'altro, porre in essere ogni attività necessaria per eliminare gli ostacoli e per supplire alle carenze che dovessero rilevarsi all'esito di un'attenta mappatura delle situazioni di interesse e rilievo ai fini dell'"adequacy decision".

Si sottolinea che anche la ratifica della cd. Convenzione 108+ -ratifica su cui l'Autorità garante ha già espresso il proprio parere favorevole nel corso dell'anno 2022- rappresenta un passaggio fondamentale per pervenire alla decisione di adeguatezza

## **6. Attività ordinaria svolta**

Nell'anno 2022 l'Autorità ha portato avanti l'opera di riorganizzazione della struttura che era stata sostanzialmente azzerata a seguito della riforma della Legge 171/2018 intervenuta nel corso del 2021.

Si è posta pertanto la necessità di formare il nuovo personale assegnato, implementandone le competenze, con sostanziale riassetto delle procedure interne e approvazione di un nuovo Regolamento.

L'auspicio era evidentemente quello di concentrare gli sforzi per ottimizzare il più possibile le risorse umane assegnate alla struttura, nell'ottica di dare continuità nel tempo all'attività dell'Autorità.

Attese le difficoltà riscontrate nel reperimento delle figure tecniche necessarie a portare a compimento le attività intraprese dall'Authority, i membri hanno condotto nel corso del 2022 l'attività di selezione delle figure esterne deputate a ricoprire il ruolo di componente del Comitato Esperti.

Nel corso del 2022 sono stati emessi 14 provvedimenti, a fronte di 2 diritti all'oblio, 7 segnalazioni, 1 richiesta di parere, 3 casi di violazione di dati, 1 ingiunzione.

Fermo restando la necessità di assegnazione del personale necessario, si auspica che possa essere condivisa la necessità di stabilizzare nel lungo periodo l'organizzazione della struttura dotandola di risorse munite delle competenze tecniche necessarie ad affrontare le attività e i compiti che la legge assegna all'Autorità Garante, onde poter supportare adeguatamente l'attività dei componenti dell'Authority e garantire la regolare gestione della struttura.

## **7. Programmazione dell'attività futura**

L'Autorità ha pianificato il proprio percorso istituzionale prevedendo tappe e obiettivi ben definiti. Considerando fisiologica l'esigenza di concludere le istruttorie attualmente pendenti e le altre attività routinarie in corso, i membri dell'Autorità Garante hanno fissato alcuni ambiziosi traguardi sulla "Age verification" e sulla "Adequacy decision".



**AUTORITÀ GARANTE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

E' altresì programmata l'individuazione, la valutazione, la selezione e la nomina dei componenti del Comitato Esperti, prevedendone anche un adeguamento dimensionale per far sì che detta struttura possa essere organizzata in funzione del supporto da fornire alla Autorità e risponda pienamente alla definizione degli ambiti di azione corrispondenti alle finalità.

E' stata programmata la redazione e la pubblicazione di una serie di linee guida, nonché la mappatura delle problematiche e la valutazione dell'impatto delle soluzioni di intelligenza artificiale.

Sarà proposta la collaborazione tra ISS, Segreteria Istruzione e Authority su social, data e minori, ipotizzando appositi laboratori e una "conferenza servizi" trimestrale per la rilevazione delle tematiche di impatto sul fronte data protection/minori.

Il Presidente  
Umberto Rapetto

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 883154 – e-mail: [segreteria.ufficio@agdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)